

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R.  
642/1972**

**Repertorio numero 25660/12416**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA  
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno otto del mese di ottobre dell'anno duemilaventi

**8 ottobre 2020**

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 14.30 quattordici e trenta.

Io **Monica De Paoli**, notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 11 dello statuto, la presidenza dell'Assemblea della

**“ACTO –ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO ONLUS”**

con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 42, codice fiscale 97547960159, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito l'“**Associazione**”),

**Nicoletta Cerana**, nata a Busto Arsizio il giorno 7 settembre 1949, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, persona che ho provveduto a identificare.

Il Presidente mi dichiara che l'Assemblea si è riunita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno:**

*“Parte straordinaria*

- *Approvazione modifiche statutarie e adeguamento al Codice del Terzo*

*Settore: delibere inerenti e conseguenti*

*omissis”*

Il Presidente mi incarica, quindi, di redigere il verbale ai sensi ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 73, comma 4, del Decreto Cura Italia.

Io aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso di convocazione inviato il giorno 22 settembre 2020 con messaggio di posta elettronica a tutti gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dello statuto, in prima convocazione per il giorno sette ottobre 2020 alle ore 23.00 e in seconda convocazione per questo giorno e ora;
- che in prima convocazione l'Assemblea non si è regolarmente costituita per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo richiesto dall'art. 17 dello statuto;
- che sono intervenuti i soci, in proprio o per delega conservata agli atti dell'Associazione, come elencati nell'allegato “A”;
- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento in Assemblea dei soci;
- che del Consiglio Direttivo sono assenti giustificati Emanuela Bellet, Maddalena Ricotti, Roberta Nicoli, Maria Iole Villevieille Bideri, Nicoletta Colombo e Antonella Sabrina Florio;
- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito dagli articoli 73, comma 4, del Decreto Cura Italia;
- che l'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare, ai sensi dell'art. 17 dello statuto.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, richiama le ragioni che rendono necessario procedere alla modifica dello statuto vigente e alla contestuale adozione di un secondo statuto, adeguato alle norme del Codice del Terzo Settore (di seguito anche “CTS”) sospensivamente condizionato all'iscrizione della Associazione nel Registro

*registrato a Milano DP I*

*il 12 ottobre 2020*

*al n. 69417 s. 1T*

*con euro 200,00*

Unico degli Enti di Terzo settore (di seguito anche “RUNTS”).

Il Presidente ricorda che l'Associazione è stata iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus nel 2010 con lo statuto allegato all'atto del 5 maggio 2010 n. 6790/3615 di repertorio del notaio Patrizia Leccardi, registrato a Milano 1 il 6 maggio 2010 al n. 8740 serie 1T, che recepiva le richieste di modifica pervenute dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate a cui era stata trasmessa, in data 16 febbraio 2010, l'istanza di iscrizione ex art. 11 del D.Lgs. 460/97.

Successivamente, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 (di seguito anche “Codice del Terzo settore o CTS”) che, all'art. 101, comma 2, richiede alle Onlus di adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili contenute nel citato decreto - inizialmente entro il termine di 24 mesi - l'Associazione provvedeva ad adeguare lo statuto come da verbale del 18 luglio 2018, n. 7493/4924 di repertorio del notaio Giovanni Ricci, registrato a Milano 2, il 3 agosto 2018, al n. 42585, serie 1T.

Il suddetto statuto, in assenza dei chiarimenti successivamente emanati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, che con riferimento alle Onlus precisava che l'efficacia degli adeguamenti al CTS doveva essere subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, già recepiva alcune delle disposizioni contenute nel CTS: in particolare con riferimento alla denominazione, agli schemi di bilancio, all'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Il medesimo statuto, pur richiamando alcune disposizioni del D.Lgs. 117/2017, continuava in ogni caso, a mantenere, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 460/97: (i) nell'art. 3 l'elenco delle attività istituzionali e connesse già indicate nello statuto del 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b) e c); (ii) nell'art. 12 il divieto di ripartizione degli utili di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) ed e); (iii) nell'art. 13 l'obbligo di redigere il bilancio ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. g); (iv) nell'art. 24 l'obbligo di devoluzione ad altra onlus o fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662 ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. g); (v) negli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per tutti gli associati il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Successivamente alla delibera del 18 luglio 2018, sopra richiamata, nonostante le incertezze interpretative sull'applicazione del Codice del terzo Settore, è emerso con maggior chiarezza che le disposizioni in esso contenute non potevano avere immediata efficacia non essendo ancora in vigore il Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. L'Associazione, quindi, nella consapevolezza che lo statuto allegato al verbale notarile del 2018 sopra richiamato, non era conforme agli orientamenti interpretativi nel frattempo delineatisi, in via prudenziale ha continuato a fare riferimento unicamente allo statuto del 2010, non dando seguito alle disposizioni contenute nel successivo statuto. In particolare il Presidente ricorda che l'Associazione non ha mai fatto uso dell'acronimo ETS ma ha continuato ad utilizzare unicamente l'acronimo Onlus.

Il Presidente riferisce che a seguito delle successive circolari ministeriali di chiarimento e al supporto di professionisti esperti della materia, si è resa evidente la necessità di ripristinare - anche da un punto di vista formale - lo statuto del

2010, rettificando la delibera erroneamente assunta nel 2018.

Con l'occasione, per rispettare quanto previsto dall'art. 102 del CTS, il Presidente propone di approvare un secondo statuto che recepisce le clausole conformi al citato Codice e che acquisterà efficacia solo al momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, a seguito del venir meno del regime Onlus, continuando fino a tale data, ad essere efficace solo lo statuto Onlus.

Il Presidente, quindi, illustra entrambi gli statuti che propone di adottare, precisando che lo statuto che acquisterà efficacia immediata è lo stesso statuto che l'Associazione ha – di fatto - utilizzato fino ad oggi dal quale sono stati espunti i riferimenti agli enti di Terzo Settore, mentre lo statuto sospensivamente condizionato conterrà le modifiche richieste dal Codice del Terzo settore che il Presidente illustra. In particolare il Presidente richiama sia le modifiche c.d. "obbligatorie" sia quelle che propone di apportare allo statuto, c.d. "facoltative", conseguenti e/o occasionate dalla nuova normativa, e precisamente: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "ETS" nella denominazione, lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale, la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreti interministeriali, l'introduzione di una disciplina più dettagliata in merito agli organi dell'Associazione, l'obbligo di nominare l'organo di controllo e il revisore al superamento di determinati limiti contenuti negli artt. 30 e 31 del CTS, l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del CTS, una diversa disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Presidente dà quindi lettura dei due statuti che propone di adottare.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese, l'Assemblea all'unanimità

#### **delibera**

**1. di rettificare la delibera assunta nel 2018**, confermando quale statuto vigente quello già allegato del notaio Patrizia Leccardi, registrato a Milano l'11 maggio 2010 al n. 8740 serie 1T, e che si allega al presente atto sotto la lettera "B";

**2. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore** e di conseguenza di approvare il nuovo testo di statuto che si allega sotto la lettera "C" che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il vigente statuto;

**3. di conferire al Presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni**, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti anche presso l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017, ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Alle ore 14.45 quattordici e quarantacinque, esaurita la trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, l'Assemblea prosegue in parte ordinaria che sarà oggetto di separata verbalizzazione.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente con gli allegati, alle ore 14.50 quattordici e cinquanta.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per tre intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

**Allegato “A” al n. 25660/12416 di repertorio**

Assemblea 8 ottobre 2020

Elenco presenze e deleghe

<b>Nome Socio</b>	<b>Intervenuto</b>	<b>Delega</b>
Nicoletta Cerana	sì	
Elisabetta Ricotti	sì	
Emma Santachiara	sì	
Maddalena Ricotti	sì	
Gabriella Parma	sì	
Fedro Peccatori	sì	
Nicoletta Colombo	sì per delega	Delega a Elisabetta Ricotti
Roberta Nicoli	sì per delega	Delega a Emma Santachiara
Valentina Manno	sì per delega	Delega a Emma Santachiara
Elisa Faretta	sì per delega	Delega a Elisabetta Ricotti

F.to: Monica De Paoli

**Allegato “B” al n. 25660/12416 di repertorio  
STATUTO**

**Titolo I  
Denominazione – sede – durata**

**Art. 1 -Denominazione – sede**

E' costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), denominata **"ACTO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO - ONLUS"** in breve denominata anche semplicemente **"ACTO ONLUS"**.

E' fatto obbligo all'associazione l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale

La sede dell'associazione è in Milano.

L'eventuale trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione nell'ambito dello stesso Comune sarà di competenza dell'organo amministrativo. Potranno essere aperte sedi secondarie anche in altre regioni.

**Art. 2 - Durata**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Titolo II  
Scopo e oggetto**

**Art.3 - Scopo e oggetto**

L'Associazione ha come compito istituzionale primario quello di promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite da carcinoma ovarico o a rischio di contrarlo, mirando a ridurre la mortalità tramite il sostegno della ricerca scientifica, la promozione della diagnosi precoce e dell'accesso a cure di qualità.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza anche indiretta, nei modi e limiti di cui all'art 10, comma 2-bis, del D.Lgs. 460/97:

- 1) informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, escludendo attività di formazione ai medici e al personale paramedico;
- 2) identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati;
- 3) raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia delle prime fasi di cura;
- 4) promuovere nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia un sistema di monitoraggio dei centri oncologici per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di “best practice”;
- 5) promuovere iniziative volte a reperire risorse per finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure, all'interno dell'attività di beneficenza indiretta come sopra definita e nelle modalità prescritte dalla legge.

Nel perseguimento degli scopi sociali l'Associazione:

- a) svolge attività sinergiche con istituzioni, enti ed organismi che operano nell'ambito socio sanitario;

b) si avvale della consulenza medico scientifica di centri di alta specializzazione del carcinoma ovarico, individuati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ricorrendo anche all'eventuale istituzione di un proprio comitato tecnico-scientifico;

c) promuove la raccolta di denaro e beni per il perseguimento degli scopi statuari attraverso le raccolte pubbliche di fondi nelle modalità e nei limiti prescritti dall'art 143, comma 3, lettera a) del D.P.R. 917/86;

d) promuove campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli, Enti o consorzi con analoghi scopi sociali.

E' fatto espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, e più in genere, diverse da quelle individuate alla lettera a), del primo comma, dell'articolo 10) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Titolo III**

#### **Associati – obblighi – ammissioni – dimissioni – esclusioni**

##### **Art. 4- Gli associati**

Gli associati si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno nonché delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Gli associati devono essere persone fisiche, persone giuridiche, Enti locali, associazioni, imprese, fondazioni o privati.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Rivestono la qualifica di soci sostenitori le persone e gli enti che forniscono sostegno all'associazione con contributi finanziari o di altra natura di valore superiore ad almeno dieci volte la quota annuale. Sono soci ordinari i soggetti che, ottenuta l'iscrizione all'Associazione - secondo la procedura di cui infra - versano la quota di iscrizione, nella misura annualmente stabilita dall'Organo Amministrativo. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il numero degli associati è illimitato.

##### **Art. 5 - Ammissione degli associati**

Chi intende essere ammesso come associato deve farne domanda scritta all'Organo amministrativo. Nella domanda, l'aspirante associato deve dichiarare di condividere le finalità dell'associazione e di impegnarsi ad osservarne statuto e l'eventuale regolamento interno.

Nella domanda devono essere indicate:

- le generalità complete del richiedente;
- l'attività svolta;
- l'impegno al pagamento delle quote e di quant'altro dovuto;
- l'indicazione della persona designata alla rappresentanza in assemblea in caso di associato persona giuridica.

Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente l'organo amministrativo, valutando l'interesse dell'associazione ad ammettere o meno il richiedente.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato con qualsiasi mezzo e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci entro due mesi dalla sua accettazione.

I nuovi associati sono tenuti a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo sociale che viene determinata annualmente dall'organo amministrativo.

Le quote associative sono indivisibili e non possono essere cedute a terzi.

#### **Art. 6 - Obblighi degli associati**

Oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, gli associati sono altresì obbligati a:

- a) versare all'associazione gli eventuali contributi determinati annualmente dall'assemblea degli associati;
- b) favorire gli interessi dell'associazione.

#### **Art. 7 - Trasferibilità della quota**

La quota del socio non può essere ceduta per atto tra vivi con effetto verso l'associazione né trasferita mortis causa agli eredi legittimi o testamentari dell'associato defunto.

#### **Art. 8 - Mancato pagamento delle quote**

L'associato che non onori, in tutto o in parte, il pagamento delle quote sottoscritte, malgrado il sollecito da parte dell'organo amministrativo, è automaticamente escluso dall'Associazione.

#### **Art. 9 - Recesso dei soci**

Il recesso dell'associato è ammesso in qualsiasi momento, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata all'associazione con qualsiasi mezzo.

Salvo eventuale differente decisione presa dall'assemblea dei soci, il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 10- Esclusione dell'associato**

Fermo restando quanto disposto dagli articoli precedenti, il Consiglio Direttivo delibera, con atto assembleare, l'esclusione dell'associato anche qualora l'associato:

- a) non abbia provveduto al pagamento, di tutto o parte dell'ammontare richiesto dall'organo amministrativo per eventuali contributi straordinari annuali, o di quanto dovuto a vario titolo;
- b) abbia compiuto atti contrari alle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'associazione;
- c) abbia interessi contrari a quelli dell'associazione.

### **Titolo IV**

#### **Patrimonio dell'associazione – divieto di distribuzione degli utili – esercizi sociali**

##### **Art. 11- Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione tramite donazioni, lasciti, eredità e legati;
- b) dai contributi associativi annui degli associati nella misura stabilita dall'organo amministrativo;
- c) dai contributi straordinari eventualmente stabiliti dall'organo amministrativo per particolari iniziative o necessità;
- d) dai contributi volontari sia di associati che di terzi, persone fisiche e giuridiche;



e) da qualsiasi provento per attività svolta dall'Associazione ammesso dalla legislazione delle Onlus, nei limiti e alle condizioni di cui all'art 10 del D.Lgs. 460/97. Nella eventualità che l'Associazione intenda chiedere il riconoscimento della personalità giuridica, l'organo amministrativo provvederà a vincolare un fondo di dotazione nella misura richiesta dall'Autorità competente, per il tipo di attività svolta. I contributi ordinari che gli associati devono versare sono dovuti per l'intero anno, indipendentemente dal momento dell'ammissione o del recesso dell'associato. Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

#### **Art. 12 - Divieto di distribuzione di utili**

Non potranno essere distribuite somme o altre utilità sotto nessuna forma salvo che per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; gli eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Art. 13 - Esercizio sociale – bilancio**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo redige il bilancio dell'associazione secondo le forme di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dal Presidente dell'Associazione o anche da un solo membro del Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

### **TITOLO V**

#### **Organi associativi**

#### **Art. 14- Organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che sono anche il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione;
- d) l'eventuale Revisore unico;
- e) l'eventuale collegio dei probiviri;
- f) l'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- g) il segretario e/o il tesoriere.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 - Assemblea degli associati.**

Nell'assemblea ogni associato ha diritto a un voto. L'associazione adotta tutte le norme necessarie a permettere una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I soci persone giuridiche non possono conferire il mandato di rappresentanza in assemblea ai propri dipendenti, collaboratori o professionisti esterni né agli amministratori; possono concederlo invece ad altri associati.

Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto concede a ciascun associato la possibilità di delegare altro associato a rappresentarlo, qualora necessario per ragioni di salute e in considerazione della mancanza di strutture locali dell'associazione che mantiene nel suo complesso il carattere e l'estensione nazionale. Il ricorso all'esercizio della delega è concesso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'assemblea è convocata, presso la sede dell'associazione o in altro luogo in Italia o in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera, a firma del presidente del Consiglio Direttivo o su indicazione anche di un solo membro dello stesso, quando questi lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un decimo degli associati e negli altri casi previsti dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione, trasmesso per raccomandata o per fax o per posta elettronica, devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo fax e/o posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti il Presidente dell'Associazione e tutti i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale revisore unico, se nominato.

L'assemblea è presieduta dal presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo l'assemblea nomina essa stessa il proprio presidente.

Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario nominato da quest'ultimo.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 16 - Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio annuale e quello preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) impartisce le direttive generali di azione dell'associazione e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;
- d) nomina l'eventuale revisore unico e l'eventuale collegio dei Probiviri;
- e) provvede a richiedere il riconoscimento giuridico dell'associazione, delegando il presidente alla esecuzione di tutte le formalità e adempimenti inerenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine indicato nell'art. 13.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati.

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza semplice.

Nel verbale dell'assemblea possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le singole dichiarazioni.

#### **Art. 17- Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga o sull'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.

Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi degli associati presenti o rappresentati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 18 - Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati stessi.

Il Consiglio Direttivo ha tutti poteri e le attribuzioni, per la gestione dell'associazione, che non siano riservati, per legge o per statuto, all'assemblea degli associati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i suoi componenti, il presidente del Consiglio Direttivo e il vice presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea in sede di nomina;
- b) redigere il progetto di bilancio e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per l'approvazione;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) proporre le modifiche allo statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento interno dell'associazione;
- g) nominare l'eventuale direttore e assumere gli eventuali dipendenti dell'associazione;
- h) determinare l'ammontare del contributo associativo annuo, fatta eccezione per quello del primo anno che verrà determinato dagli associati in sede di atto costitutivo;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e approvandone le spese;
- l) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio potrà delegare talune delle sue attribuzioni a uno o più Consiglieri Delegati o ad un Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente vicario, ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, almeno ogni semestre.

E', altresì, convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax, posta elettronica, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché

l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito quando sono presenti o rappresentati tutti i componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario incaricato dal presidente, entrambi lo sottoscrivono.

Non è ammessa la delega, neanche ad altro componente del consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di presidente o vice presidente, il consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il presidente o il vice presidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno, assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo associato.

I consigli possono essere tenuti anche in teleconferenza alle seguenti condizioni:

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati;
- deve essere assicurata la possibilità agli intervenuti di visionare i documenti e di partecipare al dibattito.

I consigli si considerano avvenuti nel luogo in cui si trova il Presidente o il facente funzioni.

#### **Art.19- Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo)**

Il presidente del Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- d) propone al Consiglio Direttivo la nomina dell'eventuale direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti dell'associazione, conferisce incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri sociali;
- f) accerta che si operi in conformità agli interessi generali dell'associazione;
- g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In casi di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

#### **Art. 20 - Rappresentanza dell'associazione – firma sociale**

Il presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione, ne cura l'andamento generale e a lui compete la firma dei contratti, della corrispondenza e degli atti; nei casi di urgenza, con i poteri del Consiglio, adotta tutte le deliberazioni del caso, trascrivendole nel registro dei verbali e dandone comunicazione al Consiglio Direttivo nella prima adunanza successiva.

La mancata ratifica di deliberazioni, da parte del consiglio non ha effetti verso terzi, ciascun consigliere, anche prima dell'adunanza successiva, può esprimere il suo consenso in qualsiasi forma purchè scritta.

In caso di grave impedimento del presidente del Consiglio Direttivo la rappresentanza e la firma sociale spettano al vice presidente.

La legale rappresentanza spetterà anche agli eventuali Consiglieri Delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti.

#### **Art. 21- Il Revisore Unico**

Qualora se ne ravvisi la necessità, l'assemblea degli associati procederà alla nomina di un Revisore Unico iscritto all'Albo dei revisori dei Conti.

#### **Art. 22 - Segretario - Tesoriere**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri sociali, attende alla corrispondenza.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo predispone inoltre lo schema di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

### **TITOLO VI**

#### **Disposizioni generali e transitorie**

#### **Art.23 - Spese**

Alle spese richieste per il funzionamento dell'associazione si farà fronte con le entrate ordinarie e con le altre di natura straordinaria. Le entrate ordinarie e straordinarie, possono così classificarsi:

- le quote annuali di iscrizione all'associazione;
- gli eventuali contributi annui straordinari;
- i versamenti volontari degli associati;
- gli atti di liberalità;
- i contributi da parte dei Ministeri, enti locali, istituti di credito e organismi internazionali nonché di altri soggetti privati;
- i proventi di eventuali attività connesse o accessorie svolte dall'Associazione nei limiti e modalità di cui all'art.10 del D.Lgs. 460/97.

#### **Art. 24 - Liquidazione – scioglimento**

Qualora l'associazione venga posta in liquidazione, l'assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all'articolo 17, provvederà alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri nonché delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo da destinare ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 25 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli

**Allegato “C” al n. 25660/12416 di Repertorio**  
**STATUTO**  
**“ACTO - ALLEANZA CONTRO IL TUMORE OVARICO ETS”**

**Art. 1**

**Denominazione, sede e durata**

1. È costituita, l'associazione denominata “**Acto - Alleanza Contro Il Tumore Ovarico ETS**” di seguito, in breve, “Associazione”. L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

**Art. 2**

**Finalità**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
In particolare, L'associazione intende:
  - promuovere iniziative nei confronti delle donne colpite o a rischio di tumore ovarico o di altro tumore ginecologico;
  - sostenere la ricerca scientifica per ridurre l'incidenza e la mortalità da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;
  - favorire e promuovere la prevenzione, la diagnosi precoce e l'accesso a cure di qualità delle donne colpite da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;
  - informare la comunità sulle problematiche relative al tumore ovarico e ai tumori ginecologici in generale;
  - rappresentare e tutelare i diritti delle donne colpite da tumore ovarico o da altro tumore ginecologico e dei relativi familiari.

**Art. 3**

**Attività di interesse generale**

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 dl.gs 117/2017, lettere:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare, l'Associazione si propone di:
- informare e sensibilizzare donne e medici sulle problematiche del tumore ovarico, e dei tumori ginecologici;
  - identificare e promuovere la diffusione di programmi di screening dedicati al tumore ovarico o da altro tumore ginecologico;
  - raccogliere e fornire alle donne le informazioni necessarie per massimizzare l'efficacia dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura del tumore ovarico e dei tumori ginecologici in generale;
  - promuovere, nel diretto ed esclusivo interesse delle donne colpite dalla malattia, un sistema di monitoraggio dei centri di ginecologia oncologica per individuare, mettere a conoscenza delle donne e incentivare lo sviluppo di "best practice";
  - finanziare la ricerca e la sperimentazione di nuove cure nell'ambito del tumore ovarico e della ginecologia oncologica;
  - promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica e in particolare delle donne in quanto soggetti a rischio di tumori ginecologici.

#### **Art. 4**

##### **Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne in bilancio il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.13, c. 6, del D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 5**

##### **Ammissione**

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori.

- a. i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo statuto.
  - b. i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
  - c. i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
  - d. i soci sostenitori sono tutti coloro che forniscono sostegno all'associazione con contributi finanziari o di altra natura di valore superiore ad almeno dieci volte la quota annuale.
- 5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
  - 6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
  - 7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

## **Art. 6**

### **Diritti e doveri dei soci**

- 1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4. Ciascun associato ha diritto:
  - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e) di recedere in qualsiasi momento.
- 5. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
- 6. Ciascun associato ha il dovere di:



- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 7**

### **Perdita della qualifica di socio**

- 1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
- 2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
- 4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
- 5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
- 6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

## **Art. 8**

### **Attività di volontariato**

- 1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
- 3. Tutti coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 4. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

## **Art. 9**

### **Organi sociali**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali b) e c) e l'organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

#### **Art. 10**

##### **Assemblea**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

#### **Art. 11**

##### **Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
  - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

## **Art. 12**

### **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

## **Art. 13**

### **Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega e con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### **Art. 14**

##### **Consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 15**

##### **Competenze del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- p) istituire un tavolo di esperti i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con funzioni consultive;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Segretario Generale deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

## **Art. 16**

### **Funzionamento del consiglio direttivo**

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti

ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

## **Art. 17**

### **Il presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
  - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da

- Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
  - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
  4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art. 18**

### **Organo di Controllo**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

## **Art. 19**

### **Libri sociali**

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

## **Art. 20**

### **Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
  - b) dai contributi pubblici e privati, dalle donazioni, dai lasciti testamentari e da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo con destinazione espressa e/o deliberata ad incremento del patrimonio;
  - c) dall'avanzo di gestione dell'esercizio;
  - d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

## **Art. 21**

### **Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:
  - a) quote sociali
  - b) contributi pubblici;
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
  - h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
  - j) attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **Art. 22**

### **Esercizio sociale**



1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e approvato nei termini di legge.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di gennaio di ogni anno.
9. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

### **Art. 23**

#### **Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 24**

#### **Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea

non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

#### **Art. 25**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di vigenza fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo perché finalizzata all'effettuazione degli atti e delle operazioni sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R. 642/1972)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 30 trenta ottobre 2020 duemilaventi.